



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 19 maggio 2014 n.78

(Ratifica Decreto Delegato 10 marzo 2014 n.27)

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

Visto il Decreto Delegato 10 marzo 2014 n.27 – “Regolamento per la concessione di contributi a privati per eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo. Norme in materia di apertura serale degli esercizi commerciali del Centro Storico della Capitale e disposizioni sui costi per l’uso di sale e sedi pubbliche e per servizi connessi alla realizzazione di eventi e manifestazioni da parte dei privati – articolo 62 della Legge 20 dicembre 2013 n.174”, promulgato:

Visto l’articolo 62, comma 1, della Legge 20 dicembre 2013 n.174;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.18 adottata nella seduta del 25 febbraio 2014;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 14 aprile 2014;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.23 del 14 maggio 2014;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 10 marzo 2014 n.27 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRIVATI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTICO, CULTURALE, SPORTIVO. NORME IN MATERIA DI APERTURA SERALE DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO DELLA CAPITALE E DISPOSIZIONI SUI COSTI PER L’USO DI SALE E SEDI PUBBLICHE E PER SERVIZI CONNESSI ALLA REALIZZAZIONE DI EVENTI E MANIFESTAZIONI DA PARTE DEI PRIVATI – ARTICOLO 62 DELLA LEGGE 20 DICEMBRE 2013 N. 174

Capo I

REGOLAMENTAZIONE DELL’EROGAZIONE DI CONTRIBUTI PER EVENTI E MANIFESTAZIONI DI INTERESSE TURISTICO, CULTURALE E SPORTIVO

Art. 1

(Definizione e oggetto del contributo – finalità)

1. Il Capo I del presente decreto delegato detta i criteri e le procedure di erogazione da parte delle Segreterie di Stato competenti, di contributi finanziari a sostegno di iniziative, eventi e

manifestazioni promossi e organizzati da soggetti privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport.

2. Le presenti disposizioni sono dettate anche al fine di una migliore e necessaria programmazione, pianificazione e razionalizzazione delle risorse stanziare nei Bilanci di Previsione dello Stato destinate a sostenere meritevoli iniziative ed eventi promossi nei suddetti settori da soggetti privati, Enti, Federazioni sportive e Associazioni regolarmente iscritte nell'apposito Registro.

Art. 2

(Ambito di esclusione)

1. Le norme del presente Capo non si applicano alle spese riferite a contributi obbligatori previsti in appositi capitoli di spesa del Bilancio dello Stato, da leggi o da Accordi internazionali.

2. Alle richieste di contributo avanzate da Enti morali, Parrocchie, società sportive, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte nell'apposito Registro purché siano di importo non superiore a complessivi euro 1.500,00 per singola iniziativa, si applicano le disposizioni contenute all'articolo 7.

Art. 3

(Presentazione della richiesta)

1. Le richieste di contributo per manifestazioni, eventi e iniziative organizzate da privati nei settori del turismo, della cultura e dello sport devono essere presentate dagli interessati alle pertinenti Segreterie di Stato entro il 15 novembre dell'anno precedente a quello cui si riferiscono gli eventi e le manifestazioni e devono essere corredate dalla seguente documentazione:

- a) descrizione e dati relativi a programma, luogo, data e durata della iniziativa, manifestazione o evento;
- b) bilancio di previsione delle spese e delle entrate della iniziativa, manifestazione o evento, fonti di finanziamento, destinatari di eventuali proventi, finalità profit o non profit dell'iniziativa;
- c) necessità di fruire dei servizi erogati dalle Aziende Autonome di Stato o di servizi di ordine pubblico e viabilità da parte dello Stato e, in caso affermativo, i relativi costi quantificati dall'Autorità competente con nota da allegarsi alla richiesta;
- d) obbligo a fornire la relazione sugli esiti della manifestazione o evento svolto e in caso di erogazioni ripetitive, la documentazione prescritta dall'articolo 3 del Decreto 24 aprile 2003 n. 53.

2. Esclusivamente per l'anno 2014 le richieste dei privati devono pervenire alle pertinenti Segreterie di Stato entro il 15 marzo al fine di consentire entro il 31 marzo la programmazione degli eventi e manifestazioni per l'anno in corso.

Art. 4

(Istruttoria della domanda - Comitato)

1. La domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta dall'articolo 3 e da ogni ulteriore informazione necessaria, ivi compresa l'indicazione del budget di spesa complessivo suddiviso per singole voci, è soggetta alla istruttoria e valutazione tecnica di congruità delle spese preventivate di un apposito Comitato di nomina congressuale. Il Comitato trasmette gli esiti della propria valutazione tecnica al Segretario di Stato competente per la decisione di assegnazione del contributo richiesto e per la quantificazione dello stesso.

2. Il Comitato di nomina congressuale è composto dal Dirigente dell'Ufficio del Turismo e dell'Ufficio Attività Sociali e Culturali e da rappresentanti della Segreteria di Stato al Turismo, della

Segreteria di Stato alla Cultura e della Segreteria di Stato con delega allo Sport, da un rappresentante delle Associazioni di categoria del settore turistico commerciale e dal Presidente della Consulta delle Associazioni.

Art.5

(Entità del contributo)

1. Il contributo non può superare il 40%, e il 50% per le associazioni di volontariato ed in generale per le associazioni senza scopo di lucro, della previsione di spesa complessivamente prevista dagli organizzatori e valutata congrua dal Comitato di nomina congressuale.

Art.6

(Limiti all'ammissione al contributo)

1. Non sono ammesse al contributo le richieste per iniziative, manifestazioni ed eventi che siano in corso o si siano già conclusi alla data della richiesta.
2. Non può essere concesso il contributo se il richiedente risulta debitore nei confronti dell'Amministrazione pubblica per tasse, imposte, oneri previdenziali o debiti di qualunque natura.

Art.7

(Richieste di contributo avanzate da Enti morali e Associazioni - Autorizzazione di spesa)

1. Le richieste di contributo avanzate da Enti morali, Parrocchie, società sportive, Fondazioni, Associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro regolarmente iscritte nell'apposito Registro purché siano di importo non superiore a complessivi euro 1.500,00 per singola iniziativa, vanno presentate alla pertinente Segreteria di Stato almeno 30 giorni precedenti l'iniziativa, la manifestazione o l'evento.
2. Alla richiesta devono essere allegati la descrizione e i dati relativi al programma, luogo, data, durata della iniziativa, manifestazione o evento, la eventuale necessità di fruire dei servizi erogati dalle Aziende Autonome di Stato o di servizi di ordine pubblico e viabilità da parte dello Stato e, in caso affermativo, i relativi costi quantificati dall'Autorità competente con nota da allegarsi alla richiesta. È obbligatorio fornire la relazione sugli esiti della manifestazione e, in caso di erogazioni ripetitive, la documentazione prescritta dall'articolo 3 del Decreto n.53/2003.
3. La Segreteria di Stato cui è presentata la richiesta, valutato favorevolmente il valore dell'iniziativa, manifestazione o evento, dispone l'erogazione del contributo e ne determina l'entità nei limiti indicati al primo comma, in base alle risorse finanziarie disponibili.
4. In parziale deroga a quanto disposto al primo comma dell'articolo 27 del Decreto n.53/2003, la competenza all'autorizzazione di spesa per l'erogazione dei contributi nei limiti e a favore dei soggetti di cui al presente articolo, spetta ai singoli Segretari di Stato anche qualora il contributo venga corrisposto allo stesso beneficiario e per la stessa iniziativa da più Segretari di Stato. Ai sensi del quinto comma dell'articolo 23 del citato decreto permane l'autorizzazione del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio.
5. Ciascuna Segreteria di Stato provvede a pubblicare sul proprio sito web istituzionale i contributi concessi a norma del presente articolo.

Art.8

(Programmazione degli eventi)

1. Le Segreterie di Stato al Turismo, alla Cultura e allo Sport procedono in maniera congiunta alla programmazione degli eventi e delle manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo

dell'anno di riferimento, ivi comprese le iniziative dei privati ammesse al contributo pubblico di cui al presente decreto delegato. La programmazione è adottata con delibera del Congresso di Stato entro il mese di gennaio di ogni anno. La programmazione annuale non esclude l'inserimento successivo da parte del Congresso di Stato di iniziative, eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo ritenuti di particolare interesse e valore dalle Segreterie di Stato competenti.

2. Nell'ambito della programmazione degli eventi e manifestazioni, il Congresso di Stato su proposta del Dirigente dell'Ufficio del Turismo, sentite le Associazioni di categoria interessate, determina gli eventi e le manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nel Centro Storico della Capitale che richiedono l'apertura serale delle attività commerciali di cui all'articolo 9.

3. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 62 della Legge 20 dicembre 2013 n.174, esclusivamente per l'anno 2014 la programmazione e pubblicazione degli eventi avviene entro il 31 marzo.

Capo II

APERTURA SERALE DELLE ATTIVITA' COMMERCIALI DEL CENTRO STORICO DELLA CAPITALE

Art.9

(Obbligo di apertura serale per le attività commerciali del Centro Storico)

1. Gli esercenti le attività di commercio fisso e al dettaglio e gli esercenti le attività di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nelle vie di particolare interesse turistico di cui all'elenco contenuto nell'articolo 123 della Legge 19 giugno 1995 n.87 ad esclusione di Piazzale Campo della Fiera e di Piazza Mercatale, sono tenuti all'apertura dei loro esercizi commerciali in presenza di eventi e manifestazioni di interesse turistico che si svolgono nel Centro Storico della Capitale, organizzati dallo Stato o da questo sovvenzionati o patrocinati.

2. Il Dirigente dell'Ufficio del Turismo, all'inizio di ogni anno solare e comunque non appena pervenuta la delibera del Congresso di Stato di adozione della programmazione annuale di cui all'articolo 8, è tenuto a comunicare alle Associazioni di categoria per la diffusione fra i propri associati, all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio e alla Polizia Civile l'elenco degli eventi e delle manifestazioni di interesse turistico inserite nella programmazione annuale per le quali vi è l'obbligo dell'apertura serale degli esercizi commerciali nonché, con almeno 30 giorni di anticipo, gli eventi e le manifestazioni inserite successivamente nella programmazione annuale per le quali è altresì prescritta l'apertura serale degli esercizi commerciali.

3. Gli eventi e le manifestazioni con obbligo di apertura serale inseriti nella programmazione annuale successivamente ai termini previsti dall'articolo 8 sono determinati dalla Segreteria di Stato per il Turismo sentite le Associazioni di categoria interessate.

4. L'inosservanza dell'obbligo dell'apertura serale ai sensi dei commi che precedono, comporta a carico dell'esercente l'attività commerciale, l'applicazione della sanzione pecuniaria per ogni singola serata oggetto dell'infrazione avvenuta entro l'anno solare, di euro 100,00 dalla prima alla quarta infrazione, di euro 200,00 dalla quinta alla nona infrazione e di euro 400,00 per le infrazioni superiori alla nona. Competente alla contestazione e alla irrogazione delle predette sanzioni è l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, che si avvale della Polizia Civile per i necessari controlli.

5. In via eccezionale l'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio non dà luogo all'applicazione della sanzione – né rileva ai fini della reiterazione – qualora ritenga giustificata la mancata apertura obbligatoria per l'insorgere di gravi impedimenti del titolare o dell'unico dipendente appositamente assunto o destinato all'apertura serale, previamente comunicati anche tramite fax o e-mail, dal titolare dell'impresa all'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, all'Ufficio del Turismo e alla Polizia Civile. L'obbligo all'apertura serale viene meno quando per eventi atmosferici

o per altre cause, l'evento o la manifestazione viene annullata dagli organizzatori o dalla pubblica autorità.

6. Ai fini del presente articolo l'apertura serale obbligatoria ha inizio alle ore 21.00 fino alle ore 23.00.

7. Si applica uno sgravio contributivo nella misura dell'80% al datore di lavoro per l'occupazione di lavoratori sammarinesi o residenti appositamente assunti nella forma del lavoro saltuario o occasionale per l'apertura serale di cui al presente articolo.

Capo III

CONCORSO DEI PRIVATI ALLE SPESE DELLO STATO PER SERVIZI DIRETTI O INDIRETTI COLLEGATI AGLI EVENTI O MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE DAI PRIVATI

Art.10

(Pagamento per servizi di ordine pubblico e viabilità e per l'uso di sale e sedi pubbliche)

1. Gli organizzatori privati di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale e sportivo che si svolgono in Repubblica, sono tenuti a concorrere ai costi per i servizi di ordine pubblico e viabilità connessi agli stessi, determinati in apposito regolamento adottato dal Congresso di Stato.

2. La concessione di un contributo finanziario all'evento o manifestazione da parte dello Stato ai sensi delle norme contenute nel Capo I non esonera i privati dal pagamento, a titolo di concorso, delle spese che l'Amministrazione pubblica sostiene per i servizi di cui al comma che precede. Il pagamento avviene nell'entità prevista dal regolamento alla data di presentazione della domanda di contributo.

3. Entro 30 giorni dall'emanazione del presente decreto delegato il Congresso di Stato è tenuto ad individuare con apposito regolamento le sale e le sedi pubbliche nonché a determinarne il costo di utilizzo e dei servizi a questo connessi, qualora i privati ne richiedono la disponibilità quali sedi o luoghi di eventi e manifestazioni da loro organizzate.

4. La concessione del Patrocinio da parte delle Segreterie di Stato comporta una riduzione del 30% del costo per l'uso delle sale e sedi pubbliche e, qualora i beneficiari del contributo siano associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro, la riduzione è del 50%.

Art. 11

(Pagamento prestazioni A.A.S.L.P. e A.A.S.S.)

1. Qualora per eventi, manifestazioni sportive e feste paesane sia riconosciuto il Patrocinio da parte delle Segreterie di Stato, agli organizzatori che si avvalgono delle prestazioni fornite dall'A.A.S.L.P. per il montaggio, smontaggio, trasporto di materiale è riconosciuta una riduzione del 30% sugli importi da corrispondere all'Azienda, comprensivi del costo del personale, come risultanti dal tariffario della squadra manifestazioni ed elettricisti Servizi Speciali - A.A.S.L.P. e del 50% se gli organizzatori sono associazioni di volontariato, Onlus e in generale Associazioni senza scopo di lucro. Gli importi suddetti sono da adottarsi con delibera del Congresso di Stato nei tempi previsti al comma 3 dell'articolo 10.

2. Gli organizzatori di eventi e manifestazioni di interesse turistico, culturale, sportivo che si svolgono in Repubblica, sono tenuti al pagamento delle prestazioni richieste all'A.A.S.S. ivi compresi i servizi di allacciamento temporaneo per la fornitura di energia elettrica e acqua.

Art. 12
(Controllo di legittimità)

1. Le spese riferite ai contributi autorizzati, sono soggette al controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'articolo 107, comma 3, lettera b), della Legge n.30/1998.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 19 maggio 2014/1713 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Valeria Ciavatta – Luca Beccari

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini